

NOTA INFORMATIVA 6/2026:

LEGGE DI BILANCIO-6: L'IPERAMMORTAMENTO 4.0 SOSTITUISCE IL CREDITO D'IMPOSTA

INDICE DEGLI ARGOMENTI

1. Premessa;
2. Periodo agevolabile e momento di effettuazione dell'investimento;
3. Ambito soggettivo e condizioni di accesso;
4. Misura dell'agevolazione: aliquote e scaglioni;
5. Beni agevolabili: materiali, immateriali e investimenti FER;
6. Procedura di accesso: piattaforma GSE e comunicazioni in tre fasi;
7. Coordinamento con altre agevolazioni: cumulabilità e incompatibilità;
8. Cessione e sostituzione dei beni;
9. Considerazioni finali;
10. Altre agevolazioni.

La Legge di Bilancio 2026 reintroduce l'iperammortamento per investimenti 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, tramite maggiorazione del costo in deduzione (180%, 100%, 50% fino a 20 milioni). Sono agevolabili beni materiali interconnessi, beni immateriali e investimenti in autoproduzione di energia da fonti rinnovabili con vincolo di origine UE/SEE. L'accesso è subordinato a una procedura GSE in tre fasi (prenotazione, conferma con acconto 20%, completamento entro 15 novembre 2028).

1. Premessa

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha introdotto una nuova disciplina dell'iperammortamento per investimenti in beni strumentali nuovi (materiali e immateriali) funzionali alla trasformazione digitale in ottica Industria 4.0. La misura (art. 1, commi 427–436) si inserisce nel solco delle agevolazioni Transizione 4.0 e 5.0, con rilevanti novità su durata, requisiti e accesso. Il relativo decreto interministeriale MIMIT–MEF, attualmente in corso di perfezionamento, sarà seguito da provvedimenti direttoriali per l'apertura della piattaforma GSE e la definizione della modulistica.

2. Periodo agevolabile e momento di effettuazione dell'investimento

La nuova disciplina si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Ai fini dell'accesso rileva la data di effettuazione dell'investimento che coincide:

- per i beni mobili acquistati in proprietà, con la data di consegna o spedizione del bene (o, se successiva, la data di trasferimento della proprietà);
- per i beni acquisiti in leasing, con la data di consegna al locatario.

La data dell'ordine o il pagamento di acconti non sono sé determinanti.

3. Ambito soggettivo e condizioni di accesso

L'iperammortamento è riservato ai titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

Sono escluse le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altre procedure concorsuali o destinate di sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001.

La fruizione è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e degli obblighi contributivi.

4. Misura dell'agevolazione: aliquote e scaglioni

L'iperammortamento consiste in una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto del bene, incrementando la base di calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili.

Le percentuali di maggiorazione sono articolate per scaglioni:

- 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Il tetto massimo agevolabile è quindi pari a 20 milioni di euro. L'iperammortamento, operando mediante la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing (e non tramite credito d'imposta), è fruibile nei limiti del reddito imponibile; in caso di perdita, il relativo vantaggio è rinviato agli esercizi successivi.

5. Beni agevolabili: materiali, immateriali e investimenti FER

5.1 Beni materiali

Sono agevolabili i beni materiali strumentali nuovi, inclusi nell'Allegato III-bis della Legge di Bilancio 2026, purché interconnessi ai sistemi aziendali di produzione o alla rete di fornitura.

L'aggiornamento dell'elenco ha recepito l'evoluzione tecnologica, includendo anche infrastrutture per AI e simulazione (*High Performance Computing, edge computing*), *connettività industriale (5G privato, Wi-Fi 6/7, sistemi Time-Sensitive Networking)*, cybersecurity OT/IT (firewall industriali) e soluzioni avanzate per i processi produttivi (machine vision, esoscheletri, riscaldamento e condizionamento industriale).

Sono stati espressamente esclusi: personal computer, notebook, tablet, stampanti, scanner, periferiche per ufficio, apparati di rete domestici o per piccoli uffici (SoHo), sistemi di archiviazione non integrati con i processi operativi.

5.2 Beni immateriali

L'Allegato III-ter amplia i beni immateriali agevolabili, includendo software e piattaforme per AI, anche generativa, *Machine Learning Operations, carbon footprint e analisi Life Cycle Assessment, Digital Product Passport e data spaces*, soluzioni *low-code o no-code*, nonché tecnologie di *cybersecurity, digital twin e blockchain* per tracciabilità e notarizzazione.

5.3 Investimenti in autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (FER)

Sono agevolabili gli investimenti in beni finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza, inclusi i sistemi di accumulo dell'energia prodotta.

Per il fotovoltaico, l'agevolazione spetta esclusivamente per impianti con moduli con celle ad alta efficienza (almeno 23,5%) oppure moduli con celle bifacciali ad eterogiunzione o tandem prodotte in UE con efficienza almeno 24,0%.

La misura è subordinata al fatto che i beni siano prodotti in Stati UE o SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia): per i beni materiali la prova può essere fornita mediante certificato di origine della Camera di Commercio o dichiarazione del produttore sull'ultima trasformazione sostanziale in UE/SEE, mentre per i beni immateriali (software) è richiesta una dichiarazione del produttore/licenziante che attesti lo sviluppo sostanziale in UE/SEE e che almeno il 50% del valore delle attività di sviluppo sia riconducibile a soggetti stabilmente operanti in UE/SEE (con indicazione delle componenti open source).

Resta fermo l'apparato documentale previsto per i beni 4.0, che richiede:

- una perizia tecnica asseverata (oppure, per i beni sottosoglia, l'attestazione del legale rappresentante) per comprovare requisiti e interconnessione;
- una certificazione contabile rilasciata da un revisore legale, a conferma dell'effettivo sostenimento delle spese.

6. **Procedura di accesso: piattaforma GSE e comunicazioni in tre fasi**

L'accesso al beneficio è subordinato a una procedura articolata in tre fasi tramite la piattaforma GSE (accesso via SPID). L'effettiva apertura della piattaforma e la modulistica saranno definite da successivi decreti direttoriali.

a. Comunicazione preventiva

L'impresa "prenota" le risorse inviando una comunicazione con tipologia e ammontare degli investimenti programmati.

b. Comunicazione di conferma entro 60 giorni (acconto minimo 20%)

Entro 60 giorni dalla ricevuta positiva del GSE, l'impresa deve trasmettere la comunicazione di conferma, dimostrando l'avvenuto pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione

c. Comunicazione di completamento entro il 15 novembre 2028

Completati gli investimenti, entro il 15 novembre 2028 deve essere trasmessa la comunicazione di completamento corredata da perizie e certificazioni.

Per investimenti in più beni la data di completamento coincide con l'effettuazione dell'ultimo bene agevolato.

7. Coordinamento con altre agevolazioni: cumulabilità e incompatibilità

L'iperammortamento è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali o europee, purché: i) il sostegno complessivo non superi il costo sostenuto; ii) non si finanzia la stessa quota di costo e iii) la base di calcolo sia assunta al netto di sovvenzioni e contributi riferiti alle medesime spese.

L'iperammortamento non è applicabile agli investimenti che fruiscono dei crediti d'imposta Transizione 4.0/5.0; l'esclusione opera solo in caso di effettiva fruizione del credito e non per la mera prenotazione formale.

8. Cessione e sostituzione dei beni

Qualora, nel periodo di fruizione dell'agevolazione, il bene oggetto di iperammortamento sia ceduto oppure destinato a strutture produttive situate all'estero, la fruizione delle quote residue non decade a condizione che, nello stesso periodo d'imposta, l'impresa proceda alla sostituzione del bene con un altro bene materiale strumentale nuovo, dotato di caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

In caso di sostituzione con un bene di costo inferiore, il beneficio prosegue nei limiti del nuovo costo sostenuto, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dalla disciplina agevolativa.

9. Considerazioni finali

La disciplina dell'iperammortamento 2026–2028 appare di notevole interesse per le imprese, in particolare per l'ampiezza dell'orizzonte temporale e per l'aggiornamento tecnologico del perimetro dei beni agevolabili.

Tuttavia, l'incentivo ripropone la logica della maggiorazione in deduzione, già sperimentata nelle prime fasi di super e iperammortamento e poi sostituita dal credito d'imposta, più lineare e uniforme negli effetti. La deduzione maggiorata può infatti determinare risultati non omogenei (beneficio pieno solo in presenza di reddito imponibile) e riaprire complessità contabili e disallineamenti tra valori civilistici e fiscali, con possibili riflessi anche sugli indicatori economici considerati dal sistema bancario.

In aggiunta, l'accesso all'incentivo è subordinato a una procedura gestita dal GSE, con scadenze vincolanti, meccanismi di prenotazione e un apparato documentale rafforzato, in particolare per la verifica del requisito di origine UE/SEE, soprattutto in relazione ai software.

10. Altre agevolazioni

Di seguito un elenco delle ulteriori agevolazioni previste dalla Legge di Bilancio 2026, diverse dall'iperammortamento:

- Credito d'imposta ZES Unica Mezzogiorno: proroga fino al 2028;
- Credito aggiuntivo ZES Unica (investimenti 2025): ulteriore credito nel 2026 per chi ha presentato la comunicazione integrativa 2025;
- Credito d'imposta ZLS: proroga fino al 2028;
- Credito d'imposta per le imprese energivore per investimenti 4.0 effettuati nel 2025;
- Credito d'imposta design e ideazione estetica: proroga al 2026;
- Rifinanziamenti: incremento risorse per il credito d'imposta 4.0 2025 e per la Nuova Sabatini;
- Aree colpite da eventi sismici e ISEE: proroghe di esenzioni e misure agevolative;
- Misure settoriali: interventi dedicati a agricoltura/pesca, imprese energivore, turismo, venture capital/internazionalizzazione, cinema e audiovisivo.